

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio

T.A.R. Piemonte, Sez. I 20 aprile 2020, n. 225 - Salamone, pres.; Riso, est. - Turletti ed a. (avv.ti Botasso, Manavella, Peirone) c. Provincia Biella (avv. Savatteri) ed a.

Ambiente - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio.

(*Omissis*)

FATTO

La società S. Tommaso S.r.l. presentava in data 15 settembre 2015 la domanda per l'ottenimento del giudizio positivo di Verifica ex legge regionale n. 40 del 1998 e decreto legislativo n. 152 del 2006 per il progetto denominato: "Impianto di recupero energetico per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biometano), mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio" nei territori comunali di Salussola e Dorzano, Località Brianco.

La Provincia di Biella con la determina n. 1731 del 28 dicembre 2015 non riteneva necessario sottoporre alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 12 e ss. della legge regionale n. 40 del 1998 e ss. mm.ii ed art. 23 e ss. e del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. il progetto d'intervento presentato dalla S. Tommaso S.r.l. Con il gravame indicato in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato la determinazione del Dirigente del Servizio rifiuti, V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche della Provincia di Biella del 20 aprile 2017 n. 392 avente ad oggetto "S. Tommaso S.r.l. - Autorizzazione unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e contestuale A.I.A., ai sensi dell'art. 29 *quater* del D.Lgs. 152/2006 – Impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Frazione Brianco nei comuni di Salussola e Dorzano".

Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità per eccesso di potere per violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e fanghi di depurazione, violazione di legge in relazione al decreto legislativo n. 205/2010, violazione di legge in relazione agli artt. 181, 182 bis, 195, 196, del decreto legislativo n. 152/2006, irragionevolezza dell'azione amministrativa e travisamento dei fatti, per eccesso di potere per violazione delle Linee Guida "Il compostaggio" della Regione Piemonte – Direzione Sanità, eccesso di potere per violazione della deliberazione del Consiglio Provinciale del 28 aprile 1998, n. 27 recante "Programma Provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti", violazione di legge in relazione all'art. 12, decreto legislativo n. 387/2003, travisamento dei fatti sotto altro profilo e difetto di istruttoria, per violazione di legge in relazione agli artt. 4, 6, 20, del decreto legislativo n. 152/2006, violazione di legge in relazione all'art. 12, decreto legislativo n. 387/2003, travisamento dei fatti, contraddittorietà tra atti amministrativi dell'amministrazione, per incompetenza, per violazione di legge per la mancata acquisizione dell'autorizzazione definitiva della Soprintendenza in materia archeologica.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia Biella e la San Tommaso S.r.l.

Alla camera di consiglio del 6 settembre 2017 il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare.

All'udienza pubblica del 7 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza n. 324 del 25 marzo 2019 questo Tribunale ha ordinato alla parte ricorrente, previa rimessione in termini della stessa per errore scusabile, di notificare il ricorso al Comune di Salussola, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola e Vercelli, nonché a tutte le Amministrazioni pubbliche che avevano concorso a formare il convincimento e la volontà dell'Amministrazione precedente, poi tradottasi nella decisione conclusiva, nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione, o se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza, depositando nella Segreteria del Tribunale il ricorso, con la prova dell'avvenuta notificazione, nei successivi 10 giorni dal perfezionamento della stessa, a pena di improcedibilità.

In data 24 maggio 2019 parte ricorrente ha depositato in giudizio le cartoline di ricevimento relative alla notifica del ricorso ai soggetti sopra indicati dalle quali peraltro risulta che il ricorso alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sia stato erroneamente notificato presso la sede reale e non presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, così come prescritto dall'art. 11 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, e tale situazione non è stata sanata poiché le suddette Autorità non si sono costituite in giudizio (con specifico riferimento all'inammissibilità del ricorso notificato presso la sede della Soprintendenza e presso la sede legale del Ministero dei Beni e delle Attività



Culturali e del Turismo anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, si richiama T.A.R. Veneto, 27 febbraio 2014 n. 263; T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 30 ottobre 2019, n. 367).

In data 23 gennaio 2020 la Territorio e Risorse S.r.l. ha depositato in giudizio un atto con il quale dichiara di rinunciare all'atto di intervento *ad adiuvandum* e alle memorie depositate.

In prossimità dell'udienza pubblica la Provincia di Biella e la controinteressata hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.

All'udienza pubblica del 26 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – In via preliminare, il Collegio prende atto della rinuncia all'atto di intervento *ad adiuvandum* e alle memorie depositate da parte della Territorio e Risorse S.r.l.

Il Collegio pertanto può esimersi dal valutare le eccezioni di inammissibilità dell'intervento dedotte dalla controinteressata.

2. – Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dalla valutazione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso e dalla richiesta di revoca dell'ordinanza di questo Tribunale che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, nonché dai profili di improcedibilità, poiché il ricorso risulta essere infondato nel merito.

3. – Con il motivo di gravame II, i ricorrenti sostengono che l'Amministrazione provinciale sia caduta in un grave errore di valutazione sulla portata effettiva dell'efficacia e della natura delle disposizioni contenute nel "Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e fanghi da depurazione" approvato dalla regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale del 19 aprile 2016 n. 140 – 14161.

Il Piano fisserebbe una serie di priorità, il cui soddisfacimento garantirebbe il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso.

Più nello specifico, i ricorrenti sostengono che l'impianto di compostaggio del Comune di Santhià (Territorio & Risorse) - già nel suo attuale dimensionamento e, dunque, a prescindere dalla possibile realizzazione del suo ampliamento - sarebbe sufficiente a soddisfare il fabbisogno di smaltimento della FORSU proveniente dal relativo territorio, cosicché non vi sarebbe ragione né, tanto meno, necessità di realizzare non solo altri impianti di compostaggio ma, più in generale, impianti di trattamento della FORSU perché gli stessi (come accadrebbe con l'impianto contestato) riceverebbero obbligatoriamente rifiuti provenienti da altri territori in violazione sia del principio di prossimità dello smaltimento dei rifiuti urbani sia dei canoni della ragionevolezza e della proporzionalità.

Parte ricorrente afferma che l'impianto contestato, previsto con potenzialità di 40.000 ton/anno per rifiuti organici (linea a biodigestione anaerobica ed aerobica – produzione di biogas) sarebbe rivolto a ricevere i rifiuti organici della Provincia di Biella la quale, produce solo ed unicamente circa 7.000 ton/anno e che in relazione all'ambito territoriale ATO 1 (Biella, Vercelli, Novara e VCO) la produzione di organico prevista al 2020 dal Piano Regionale sopra citato è di 59.312 ton/anno, a fronte di una capacità già autorizzata di impianti pari a circa 67.000 ton/anno di "organico".

In via preliminare, il Collegio osserva che le disposizioni del Piano citate dalla ricorrente si limitano a fornire delle indicazioni senza tuttavia vietare la realizzazione di nuovi impianti di recupero.

Sul punto, nel provvedimento impugnato si legge: "Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e fanghi da depurazione, diversamente da quanto osservato, non contiene alcuna limitazione a nuovi impianti di recupero (il Piano si limita ad individuare i fabbisogni della Regione con l'obiettivo dichiarato di raggiungere almeno l'autosufficienza) e non potrebbe neanche porle, mettendosi, in tale eventualità, in evidente contrasto con le disposizioni di legge nazionali (cfr. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 181 comma 5 "Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale...omissis ") nonché con i più elementari principi di libera circolazione dei beni (artt. 101 - 102 Trattato Funzionamento Unione Europea, art. 120 Costituzione Italiana)".

In ogni caso, a pagina 214 del Piano regionale, nella tabella 8.31, rubricata "Fabbisogno di trattamento frazione organica al 2020, i dati indicati sono i seguenti: "ATO 1 Qtà autorizzata (t/a) 138.900, Qtà fraz. Org. Autorizzata e realizzata (t/a) 48.000 fraz. Org. Fabbisogno di trattamento 2020 (t/a) 59.312 – (Le quantità riportate non tengono conto delle potenzialità autorizzate e non ancora realizzate)".

Inoltre, al paragrafo 12.5, rubricato "Previsione impiantistica per il trattamento della frazione organica e verde da raccolta differenziata al 2020", si legge: "Il Piano promuove la valorizzazione dell'impiantistica di trattamento già esistente sul territorio regionale, prevedendo eventuali ristrutturazioni funzionali alla realizzazione di sistemi integrati di digestione anaerobica, seguiti dal trattamento aerobico, in modo da massimizzare il recupero della frazione organica trattata con il recupero di energia (capitolo 8, paragrafo 8.7). Per quanto riguarda il fabbisogno di trattamento non soddisfatto il Piano promuove il completamento dell'impiantistica, favorendo lo sviluppo di impianti "integrati" di trattamento anaerobico/aerobico. Considerando l'intero territorio piemontese risulta un fabbisogno impiantistico non soddisfatto pari a 38.400 t rispetto alle potenzialità attualmente autorizzate ed in esercizio. E' ipotizzabile che aggiungendo anche la frazione verde, come strutturante, il quantitativo complessivo possa raggiungere circa 60.000 t (capitolo 8, paragrafo



8.6.1). Tale esigenza si suppone possa essere soddisfatta sia tramite la realizzazione di nuovi impianti, sia potenziando le linee impiantistiche già presenti sul territorio” e al paragrafo 8.6, rubricato “Analisi dei fabbisogni di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata” si legge: “La frazione organica contenuta nei rifiuti urbani svolge un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, ottenibili con l'incentivazione all'autocompostaggio e attraverso la raccolta domiciliare... La frazione organica raccolta differenziatamente è stata inviata per lo più ad impianti di compostaggio, il cui scopo è la produzione di un fertilizzante denominato ammendante compostato misto (di cui al d.lgs. 75/2010), utilizzato successivamente "in qualità di prodotto" sia direttamente in campo che nel florovivaismo. In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un discreto sviluppo di ulteriori opportunità di gestione della frazione organica, sia di quella presente nel rifiuto differenziato che di quella rimanente nel rifiuto indifferenziato. Queste opportunità gestionali sono state introdotte sostanzialmente a seguito degli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/03). Poiché la frazione organica rientra a pieno titolo tra le fonti rinnovabili, essa viene di fatto incentivata qualora contribuisca alla produzione e messa in rete di energia elettrica o direttamente attraverso la valorizzazione energetica o in modo indiretto in impianti di digestione anaerobica presso i quali viene conferita la frazione organica selezionata ottenendo biogas utilizzato per produrre energia elettrica...”. Non può dunque ritenersi che sussista la dedotta violazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e fanghi da depurazione.

Per completezza, si osserva che nel caso esaminato dalla sentenza di questo Tribunale n. 987 del 2012, in più punti riportata nel ricorso, l'impianto contestato era destinato a sorgere nella provincia di Novara, le cui relative Linee guida contenevano un esplicito divieto di installazione di impianti di recupero della FORSU su tutto il territorio provinciale. Invero, nella stessa sentenza si legge “Con delibera del Consiglio Provinciale di Novara n. 93 del 29 novembre 2010 veniva approvata una modifica alle Linee Guida approvate nel 2006 per la Gestione dei rifiuti, che ha stabilito quanto segue: “2.4. Impianti di compostaggio. Tali impianti costituiscono un supporto indispensabile la sistema di raccolta differenziata già implementato sul territorio provinciale e alle prospettive dello stesso...2.4.2. Situazione a regime. La proposta di modifica di Piano Regionale, approvata con D.G.R. 68-703 del 27.09.2010, stima di raggiungere nel 2015, ove la situazione territoriale lo consenta, l'obiettivo di raccolto di 90 Kg di FORSU per abitante. Il fabbisogno impiantistico pertanto è di ca. 30.000 t/anno. L'autosufficienza a livello provinciale è garantita dall'ampliamento, già autorizzato, dell'impianto di San Nazzaro Sesia e pertanto in aderenza al principio di prossimità degli impianti di recupero sancito dall'art. 182 comma 5 del D. L.vo 152/06 si ritiene allo stato attuale non giustificato il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di altri impianti di trattamento della FORSU”...4. Va anzitutto chiarito che le Linee Guida provinciali, di cui si è testé riportato l'integrale punto 2.4., debbono essere effettivamente interpretate nel senso che allo stato non consentono la apertura di nuovi impianti finalizzati al recupero della FORSU attesa la capacità degli impianti esistenti o già autorizzati a ricevere quella prodotta dal bacino di riferimento”.

Tale circostanza è ribadita dal Consiglio di Stato nella decisione di appello avverso la sentenza di questo Tribunale: “Le citate Linee guida provinciali di cui alla deliberazione consiliare della Provincia di Novara n. 93 del 29 novembre 2010 chiaramente ritengono non giustificato, richiamando il principio di prossimità agli impianti di recupero espresso nell'art. 181, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di altri impianti di trattamento della FORSU” (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1649).

Il primo motivo di ricorso pertanto non coglie nel segno.

4. - Con il motivo di gravame III, la ricorrente sostiene che il provvedimento di autorizzazione impugnato violerebbe sia le “linee Guida della regione Piemonte – Direzione Sanità” laddove impongono distanze minime ai quali gli impianti dedicati alla FORSU devono attenersi nel rispetto dei centri abitati sia il Programma provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti” approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 28 aprile 1998, n. 27 laddove, nel fissare i criteri di macro e micro localizzazione degli impianti a tecnologia complessa (tra cui quelli di digestione anaerobica), prescrive sotto la voce “Vincoli” una distanza minima da “insediamenti residenziali” non inferiore a 200 metri.

Il Collegio, per quanto riguarda la violazione delle Linee guida della regione Piemonte – Direzione sanità sul compostaggio osserva che, nel provvedimento impugnato e in sede processuale, la Provincia di Biella ha affermato che queste ultime non sono mai state approvate.

Più nello specifico, nel provvedimento impugnato si legge “i contenuti delle linee guida sul compostaggio richiamate, sebbene mai approvate dalla Regione Piemonte e come tali non vincolanti (la versione tuttora disponibile sul sito della Regione Piemonte Direzione Sanità è indicata come Bozza Marzo 2009), sono state tenute in considerazione dal Comitato Tecnico come indicazioni di buone pratiche, come risulta dalla documentazione agli atti”.

A pagina 7 della memoria del 5 ottobre 2018 la provincia di Biella ribadisce che “il documento richiamato dai ricorrenti è solamente una “Bozza” risalente all'anno 2009 (“Bozza marzo 2009”) di un atto mai approvato da nessun ente e tale affermazione non è stata contestata da parte ricorrente.

In ogni caso, alla luce di quanto affermato dalla controinteressata, e cioè che nella premessa del documento si legge “Questo documento analizza alcuni aspetti relativi alla gestione degli impianti di compostaggio. Ha lo scopo di fornire

un contributo informativo agli operatori del settore ed a coloro che operano nell'ambito della Pubblica Amministrazione", si deve ritenere che lo scopo delle linee guida sia solo quello di fornire appunto un mero "contributo informativo".

Ciò premesso, nel ricorso si fa riferimento alla presenza a circa 60 m di due pozzi ad uso domestico mentre nelle linee guida di che trattasi, per quanto riguarda la distanza superiore a 200 metri, si fa riferimento in modo specifico a "punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile pubblico".

Per completezza si osserva che la Provincia di Biella, nella memoria del 5 ottobre 2018, afferma che i pozzi indicati dai ricorrenti non risultano esistenti nell'archivio provinciale e che la loro presenza non era stata rilevata dai rappresentanti dei Comuni intervenuti in Conferenza di Servizi.

Per quanto riguarda l'addotta violazione delle Linee Guida regionali e del Programma Provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 28 aprile 1998, n. 27 laddove nel fissare i criteri di macro e micro localizzazione degli impianti a tecnologia complessa prescrive, sotto la voce "Vincoli", una distanza minima da "insediamenti residenziali" non inferiori a 200 metri poiché la costruzione dell'impianto contestato sarebbe stata autorizzata in una porzione di terreno che dista solo 50 m da un'area in cui operano da anni due aziende agricole e risiedono sette famiglie, si osserva *in primis* che parte ricorrente non precisa come è stata calcolata tale distanza e che sul punto non è stata allegata in giudizio idonea documentazione tecnica.

Per contro, la controinteressata ha depositato in giudizio una relazione tecnica nella quale si evidenzia che il punto "sensibile" più vicino alle residenze è collocato a più di 200 metri dalla prima delle vicine case dei ricorrenti (per l'esattezza a 220 metri).

Si riportano qui di seguito le conclusioni ivi contenute "A seguito dell'analisi compiuta dallo scrivente, può concludersi che distanza dei "punti sensibili dell'impianto" dai possibili recettori (individuati nelle abitazioni residenziali situate nelle immediate vicinanze dell'impianto secondo le indicazioni del Piano Provinciale Rifiuti) è sempre superiore a 200 m. Dunque risulta perfettamente rispettata la distanza minima imposta dall'art. 9.5 del Piano Provinciale (Delibera G.P n. 27/1998). Nello specifico e riassumendo quanto sopra, i punti sensibili dell'impianto (in quanto fonti di emissioni convogliate o diffuse) sono i seguenti: a) Area Biofiltro. La distanza della residenza più prossima è di 257 m; b) Torcia per la combustione del biogas. La distanza della residenza più prossima è di 338 m; c) Upgrading biogas. La distanza della residenza più prossima è di 350 m; d) Caldaia a metano. La distanza della residenza più prossima è di 342 m. e) Area – deposito rifiuti vegetali freschi. La distanza della residenza più prossima è di 220 m. Come può notarsi osservando la planimetria di seguito riportata, la distanza della residenza più prossima è di 220 m misurata dall'angolo terminale dell'area di deposito dei rifiuti vegetali, indicata sub e) (evidenziata in giallo). Gli altri punti sensibili (anch'essi evidenziati in giallo), come detto, sono ancora più lontani".

Anche tale censura pertanto non può essere accolta.

Parte ricorrente inoltre sostiene che ancor più grave sarebbe il fatto che tali circostanze siano state puntualmente rappresentate in sede procedimentale dai ricorrenti e dai soggetti interessati e, in particolare, sia dalla signora Turletti con la nota del 22 dicembre 2016, sia dal Comune di Santhià, i quali avrebbero rimarcato la vocazione prettamente agricola della località "Briaco" con la sua continua ricerca di produzioni di qualità, biologiche e d.o.p.; più precisamente, la signora Turletti avrebbe segnalato la presenza a circa 50 metri dal sito d'interesse di magazzini aziendali all'interno dei quali si trovavano stoccati circa 4.000 tonnellate di prodotti di alta qualità e la presenza a circa 60 m di due pozzi ad uso domestico regolarmente denunciati.

Orbene, la questione circa la presenza dei pozzi è già stata oggetto di esame da parte del Collegio; pertanto si rinvia a quanto già evidenziato.

In ogni caso, per completezza, si osserva che nel provvedimento impugnato si legge "Il termine 30 giorni per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico stabilito dall'art. 29 —quater comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è scaduto il 27.12.2016 - primo giorno feriale dopo la scadenza del 25.12.2016. Sono pervenute all'Ufficio scrivente le seguenti note con osservazioni sul progetto presentato: a) in data 22.12.2016, (prot. n. 29053 del 22.12.2016) dalla sig.ra Marisa Turletti, per conto di una serie di soggetti firmatari riportati in calce al documento medesimo...Le osservazioni sopraelencate, sono state riportate in sintesi nel seguito del presente atto con le relative singole valutazione di merito dell'autorità procedente: a) nota datata 22.12.2016, (prot. n. 29053 del 22.12.2016) della sig.ra Marisa Turletti, per conto di una serie di soggetti firmatari riportati in calce al documento medesimo. Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle osservazioni: 1 — si contesta l'affermazione del proponente circa lo stato di abbandono e degrado dell'area circostante l'intervento in progetto e si indica, nelle aree contermini, la presenza di n. 7 famiglie, magazzini con prodotti di qualità, pozzi ad uso domestico... Le osservazioni soprarichiamate, riportate per sintesi soltanto per comodità di lettura, vengono controdedotte come di seguito riportato: 1 — la pertinente osservazione del proponente ha consentito all'autorità procedente ed agli altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento di valutare in maniera più puntuale e precisa le problematiche legate all'inserimento dell'opera nel contesto ambientale" e "c) nota datata 26.12.2016, (prot. n. 29184 del 27.12.2016) della sig.ra Elisabetta Tibi, per conto di una serie di soggetti firmatari riportati in calce al documento medesimo. Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle osservazioni: 1 — si contesta la collocazione dell'impianto in un'area che vanterebbe caratteristiche ambientali uniche e specie animali oggetto di protezione prioritaria; molto meglio sarebbe stato collocare l'impianto in progetto in "area industriale" ai margini delle grandi città vicino ai produttori di rifiuti

(una sorta di km 0 dei rifiuti). Si evidenzia inoltre la prossimità di alcune abitazioni (50 m.) che dovrebbero orientare la scelta verso altri insediamenti industriali di cui le città sarebbero ricche...le osservazioni sembrano non tenere conto del fatto che la destinazione d'uso dell'area in cui si colloca il progetto non è agricola bensì produttiva: "area per attività produttive esistenti da confermare": non solo, si tratta di un'area industriale già edificata e non utilizzata (appartiene alle cosiddette aree industriali dismesse), pertanto da considerare prioritariamente nell'individuazione delle aree idonee agli impianti di recupero rifiuti secondo gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale. Eventuali vulnerabilità delle aree circostanti, caratterizzate da destinazione urbanistica diversa (residenziale ed agricola) sono state puntualmente valutate dal proponente e nei lavori del Comitato Tecnico con riferimento alla loro posizione rispetto al layout aziendale relativamente alle principali matrici ambientali (emissioni inquinanti, odori, rumore) come risulta dalla documentazione agli atti. Relativamente alle alternative localizzative la Provincia fatica a comprendere la logica dell'osservazione, secondo la quale la gestione dei rifiuti andrebbe fatta con il criterio del "km 0", quindi nelle vicinanze delle abitazioni (va ricordato infatti che i rifiuti oggetto di richiesta sono rifiuti urbani), anziché nelle vicinanze di aree agricole, dove, se non altro, eventuali potenziali bersagli rappresentati dalla popolazione residente dovrebbero essere sensibilmente inferiori" e nel gravame non sono stati introdotti elementi tali da far ritenere irragionevoli le valutazioni svolte in sede di Conferenza di Servizi.

Parte ricorrente deduce altresì la violazione dell'art. 12, comma 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 laddove è previsto che "Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

Parte ricorrente sostiene che, nel caso di specie, invece, contrariamente a tale disposto normativo, la Provincia non si sia curata di quella che è sempre stata l'attività principale della località "Brianco".

L'autorizzazione impugnata non conterrebbe alcuna prescrizione volta a tutelare o sostenere il settore agricolo e, quindi, l'attività delle due aziende adiacenti, né alcuna indicazione capace di preservare la particolare natura dei suoli agricoli dell'area, di carattere argilloso e tendenti al ristagno idrico, non sarebbe stata valutata la presenza importante di risaie, così come non sarebbe stato oggetto di studio e di attenta valutazione la presenza di pesticidi nella FORSU.

Sul punto, il Collegio si limita ad evidenziare che nel provvedimento impugnato si legge: "Il progetto in esame riguarda la realizzazione di un impianto produttivo in un'area a destinazione produttiva "area per attività produttive esistenti da confermare"; come già precedentemente richiamato al precedente punto 3 la compatibilità delle destinazioni definite dal PRGC è prerogativa precipua dello stesso. Del resto è difficilmente comprensibile per quale ragione concreta le produzioni agricole di qualità del territorio verrebbero meno in conseguenza dell'esercizio dell'attività in progetto...la destinazione d'uso dell'area in cui si colloca il progetto non è agricola bensì produttiva: "area per attività produttive esistenti da confermare": non solo, si tratta di un'area industriale già edificata e non utilizzata (appartiene alle cosiddette aree industriali dismesse), pertanto da considerare prioritariamente nell'individuazione delle aree idonee agli impianti di recupero rifiuti secondo gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale".

Peraltro dal provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, emerge che è stata presa in considerazione l'eventuale vulnerabilità delle aree circostanti.

Invero, nel provvedimento si legge: "Eventuali vulnerabilità delle aree circostanti, caratterizzate da destinazione urbanistica diversa (residenziale ed agricola) sono state puntualmente valutate dal proponente e nei lavori del Comitato Tecnico con riferimento alla loro posizione rispetto al layout aziendale relativamente alle principali matrici ambientali (emissioni inquinanti, odori, rumore) come risulta dalla documentazione agli atti".

Si evidenzia ulteriormente che il provvedimento impugnato contrariamente quanto sostenuto da parte ricorrente - che sembrerebbe, seppur genericamente, contestare i rimedi ivi previsti che sarebbero di "carattere postumo" e "indefinito" nonché adombrare un difetto di istruttoria nonostante i diversi "rischi" insiti negli impianti di compostaggio - impone puntuali prescrizioni in relazione agli insediamenti residenziali circostanti; basti pensare alle prescrizioni sub XXXVIII alla voce "salute e sicurezza" e le prescrizioni da X a XXIX alla voce "emissioni in atmosfera", da rispettare in fase di progettazione esecutiva dell'impianto e di gestione dello stesso.

Parte ricorrente non introduce in giudizio elementi tecnici tali da far ritenere non sufficienti le prescrizioni sub XXXVIII alla voce "salute e sicurezza" o inadeguate quelle relative alle emissioni in atmosfera.

Secondo parte ricorrente, la Provincia di Biella avrebbe dovuto prevedere tale studio non come prescrizione, bensì come condizione per il successivo rilascio dell'autorizzazione unica; lo studio olfattivo, a parere di parte ricorrente, andrebbe imposto prima del rilascio dell'autorizzazione unica e non a impianto realizzato perché a quel punto la molestia si sarebbe già verificata.

Sul punto, in via preliminare, il Collegio evidenzia che, in materia, la Pubblica amministrazione ha ampia discrezionalità, sindacabile solo per irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti e parte ricorrente non ha portato in giudizio elementi tali da far ritenere sussistenti tali circostanze.

In ogni caso, si osserva che le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera sono diverse, andando dal punto X al XXIX e, in particolare, il punto XI recita "Poiché la tipologia di lavorazione è potenzialmente odorigena e potrebbe pertanto

essere oggetto di molestia alla popolazione, come peraltro già accaduto su altri impianti simili in territorio regionale, si richiede che l'Azienda realizzi entro 6 mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione uno studio di impatto olfattivo mediante simulazione modellistica meteo dispersiva, con le modalità descritte nella DGR 9 gennaio 2017 n. 13-4554, al fine di censire le fonti odorigene" e al punto XII si legge "Nell'ipotesi in cui vengano accertate molestie olfattive ascrivibili all'impianto in oggetto, l'Azienda dovrà operare in termini ragionevoli la progettazione esecutiva e la realizzazione delle componenti impiantistiche necessarie al confinamento di tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti freschi (anche sfalci e potature) e dei rifiuti prodotti, all'adeguamento delle strutture adibite ai ricambi d'aria ed il biofiltro alla nuova situazione di progetto. La fase di realizzazione dovrà essere preceduta dalla presentazione di un progetto di dettaglio sul quale si dovranno esprimere la Provincia di Biella ed ARPA — Sede di Biella".

L'attenzione posta alla questione delle emissioni odorigene emerge anche dal corpo del provvedimento, ove si legge "la questione dei potenziali odori molesti derivanti dall'attività in progetto è stata una delle questioni di maggiore rilievo affrontate dal Comitato Tecnico: è stata oggetto di richieste di chiarimento e di integrazioni da parte del proponente ed ha dato luogo ad una serie di prescrizioni specifiche, finalizzate all'applicazione di tutti quegli accorgimenti realizzativi e gestionali finalizzati alla limitazione del fenomeno, individuando inoltre, con una procedura predefinita, eventuali interventi correttivi, come risulta dalla documentazione agli atti (Cfr. Prescrizioni n. XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXVI, XXXII, XXXIII)".

Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.

5. – Il motivo di gravame IV (con il quale parte ricorrente sostiene che lo screening di VIA avrebbe dovuto concludersi con l'assoggettamento a procedura di VIA), contenendo censure relative alla determinazione della Provincia di Biella del 28 dicembre 2015, n. 1731, pubblicata all'Albo pretorio del 28 dicembre 2015 per dieci giorni, con la quale è stata esclusa l'assoggettabilità del progetto a V.I.A., è inammissibile in quanto tale provvedimento non è stato impugnato e, comunque, è irricevibile poiché tardivo, dato che il ricorso è stato notificato in data 28 giugno 2017. Lo stesso dicasi dunque per il ricorso per motivi aggiunti che di esso costituisce un'integrazione.

Invero, nel ricorso per motivi aggiunti si legge "In particolare, per quel che più qui interessa, occorre richiamare il motivi formulato sub IV del ricorso principale...con il quale si è fatta valere l'illegittimità della scelta della Provincia di Biella – assunta con provvedimento del 28.12.2015 n. 1731 – di escludere l'assoggettabilità a VIA del progetto in questione" e si deduce la contraddittorietà dell'azione amministrativa e la disparità di trattamento in quanto la Provincia di Biella, in relazione ad un altro progetto presentato dalla "A2A Ambiente" S.p.A. Brescia, avrebbe deciso di sottoporre il progetto alla fase di valutazione d'impatto ambientale, affermando che la localizzazione sarebbe stata prevista in un'area territoriale limitrofa a quella interessata dall'impianto in contestazione e che si tratterebbe di un impianto con le medesime caratteristiche funzionali e finalità di quello oggetto di causa.

In ogni caso, il Collegio evidenzia che le decisioni in materia di VIA sono caratterizzate da ampia discrezionalità (Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1240/2018; Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2016, n. 1225).

Sul punto si richiama quanto chiaramente evidenziato dal Consiglio di Stato "La più recente giurisprudenza amministrativa ha, tuttavia, chiarito che, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verifica tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera o del progetto, apprezzamento che è sindacabile dal G.A. soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione" (Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2016, n. 1225).

A fronte dell'ampia discrezionalità che caratterizza le decisioni in materia di VIA parte ricorrente non ha introdotto in giudizio elementi tecnici sufficienti a far ritenere la perfetta identità delle due situazioni e dunque irragionevole o illogica la scelta della Pubblica amministrazione.

Sul punto il Consiglio di Stato ha evidenziato che "per consolidata giurisprudenza (*ex aliis* Cons. Stato Sez. IV, 08-01-2013, n. 28) "l'esistenza di una disparità di trattamento da parte dell'amministrazione può costituire motivo di ricorso al G.A. soltanto in ipotesi di situazioni assolutamente identiche, gravando comunque sul ricorrente il relativo onere probatorio" (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 496).

Anche tale censura pertanto non sarebbe fondata.

6. – Con il motivo di gravame V parte ricorrente sostiene che, trattandosi di un impianto di produzione di biometano "mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio", vi sarebbe dovuta essere anche un'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di trattamento di rifiuti peraltro di competenza regionale.

Sul punto il Collegio si limita ad osservare che la censura non coglie nel segno poiché il provvedimento impugnato, come emerge chiaramente dalla sua lettura, ricomprende in sé l'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29 *quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, di conseguenza, anche l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ex art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che la competenza al rilascio di tale provvedimento, in base alla normativa regionale all'epoca

vigente (art. 3, lett. h), della legge regionale n. 24 del 24 ottobre 2002), è pacificamente della Provincia (l'art. 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 peraltro così dispone “ Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge”).

Tutto ciò è peraltro conforme alle previsioni normative.

Il comma 4 *bis* dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 fa espresso riferimento agli impianti di produzione di biometano “Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto” (sul punto si veda l'art. 8 *bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

L'art. 29 *quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”, recita “Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto...” e nell'Allegato IX alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 è citata l' “Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)”.

Ebbene, come sopra già evidenziato, nel caso in esame, nel provvedimento impugnato si legge che “L'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. comprende: - Autorizzazione Integrata Ambientale per attività IPPC Codice 5.3 B, comprendente: a) Autorizzazione gestione rifiuti ex Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; b) Autorizzazione emissioni in atmosfera ex Art. 269 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; c) Autorizzazione scarico in fognatura ex Art. 124 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii...”

Il provvedimento impugnato dà poi atto dello svolgimento della procedura di AIA e dei connessi adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Più nello specifico, l'oggetto del provvedimento impugnato è il seguente “S. Tommaso S.r.l. - Autorizzazione Unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. e contestuale A.I.A., ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs 152/2006 - Impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Frazione Brianco nei comuni di Salussola e Dorzano (BI)” e nel provvedimento impugnato si legge “Dato atto che con il provvedimento di indizione della Conferenza dei Servizi ed avvio del procedimento, prot. 26395 del 25.11.2016, sono state adempiute le disposizioni contenute nell'art. 29 — *quater* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., contestualmente è stato pubblicato sul sito web dell'Amministrazione procedente l'avviso contenente l'indicazione della localizzazione dell'installazione, del nominativo del gestore e degli uffici individuati ove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Il progetto è rimasto a disposizione del pubblico, per l'eventuale presentazione di osservazioni, per giorni trenta dalla data di pubblicazione presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Biella, via Quintino Sella 12 Biella in orari di ufficio. Il progetto è stato altresì pubblicato sul sito internet www.provincia.biella.it nella sezione “Tutela Ambientale”- “Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”.

Anche tale censura pertanto è priva di pregio.

7. – Infine, con il motivo di gravame VI, parte ricorrente sostiene che dal testo del provvedimento impugnato si desume che la Soprintendenza era stata interpellata ed aveva formulato richiesta di indagini archeologiche preliminari, necessarie per la formulazione del suo parere e che, anche per tale ipotesi, vale il principio secondo il quale “con tale parere preventivo [...] veniva fatta richiesta della «esecuzione di un piano di accertamenti archeologici ex art. 95 (sondaggi archeologici) del D.lgs. 163/06 [oggi art. 25 D.Lgs. 50/2016 N.d.R.]” “sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza”. “Tali accertamenti avrebbero dovuto essere coordinati con i lavori della conferenza di servizi, in maniera tale da sottoporre al contraddittorio delle amministrazioni partecipanti anche le determinazioni definitive assunte dall'ente competente in materia di salvaguardia dei beni archeologici”.

Sul punto, il Collegio si limita ad evidenziare che la Soprintendenza archeologica - con nota del 16 dicembre 2016 – ha espressamente dichiarato che “non risultano in area procedimenti di tutela, né su tale area risultano in atto, alla data di invio della richiesta, procedure di accertamento della sussistenza di beni di interesse archeologico. Si prende atto della Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), firmata dalla dott.ssa Antonella Gabutti conformemente al dettato dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (che aggiorna e sostituisce il dettato dell'art. 95 del D.Lgs. 163/2006), per l'opera in progetto, redatta a seguito di una approfondita disamina delle diverse fonti di informazione. Esaminati i dati in possesso di questa Soprintendenza e la documentazione trasmessa, comprendente l'analisi delle fonti d'archivio e bibliografiche e delle ricognizioni sul terreno, si concorda con le valutazioni espresse nella citata VPIA e si considera l'area a rischio archeologico medio poiché nell'intero territorio circostante la sede dell'impianto sono noti contesti antichi. Per accertare definitivamente il rischio archeologico si prescrive, per l'espressione del parere sull'opera una campagna sondaggi e si richiede, secondo l'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l'attivazione delle Procedure di accertamenti archeologici preliminari previsti dall'art. 25, comma 8 lettera c) del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i... Si segnala fin d'ora, inoltre, che in



caso di rinvenimenti di particolare interesse potranno essere richieste varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che questa Soprintendenza si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione dei reperti. Si richiede di trasmettere a questo Ufficio il nominativo e il curriculum dell'archeologo individuato e di essere informati sulla realizzazione dell'opera per i dovuti sopralluoghi, contattando anche per le vie brevi il responsabile dell'istruttoria... Poiché per impegni precedentemente assunti questa Soprintendenza non potrà essere presente alla C.d.S. convocata per il 16/12/2016, si richiede che le presenti valutazioni siano assunte agli atti.”.

Dunque la Soprintendenza ha attestato con chiarezza che l'area non risultava interessata da procedimenti di tutela né da procedure di accertamento della sussistenza di beni di interesse archeologico, richiedendo tuttavia, come prescrizione (“si prescrive”), l'effettuazione di una campagna di sondaggi e l'attivazione delle procedure di accertamenti archeologici preliminari previsti dall'art. 25, comma 8, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ebbene, nel provvedimento impugnato, correttamente e in aderenza a quanto indicato dalla Soprintendenza, è stata inserita la seguente prescrizione: “Per accertare definitivamente il rischio archeologico si prescrive, per l'espressione del parere sull'opera una campagna sondaggi e si richiede, secondo l'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l'attivazione delle procedure di accertamenti archeologici preliminari previsti dall'art. 25, comma 8 lettera e) del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; Le operazioni di verifica archeologica devono essere eseguite da archeologi professionisti a cura e a spese della Committenza, in regime di riserva statale sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza (art. 88 del D.Lgs. 42/2004) e con direzione tecnica di cantiere di un archeologo in possesso di diploma di specializzazione o dottorato in archeologia (D.M. 60/2009; ad. 13 della Circ. n. 1/2016 della Direzione Generale Archeologia); Si segnala fin d'ora, inoltre, che in caso di rinvenimenti di particolare interesse potranno essere richieste varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che questa Soprintendenza si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione dei reperti; Si richiede di trasmettere alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO e VC il nominativo e il curriculum dell'archeologo individuato e di essere informati sulla realizzazione dell'opera per i dovuti sopralluoghi...”.

Per completezza si osserva che la Soprintendenza – sebbene appositamente invitata (si veda doc. 9 e doc. 10 depositati dalla controinteressata) – non ha preso parte alle successive sedute della conferenza di servizi tenutesi rispettivamente in data 29 dicembre 2016 e in data 28 marzo 2017 (sul punto vedasi il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi del 29 dicembre 2016 e il verbale della terza seduta della conferenza di servizi del 28 marzo 2017) laddove la Soprintendenza archeologica risulta tra gli assenti.

Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.

8. - In conclusione il ricorso deve essere respinto perché infondato e il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile, irricevibile e comunque infondato.

9. – Considerata la vicenda nel suo complesso sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

(Omissis)